**Rapporto**

**7883 R** 27 ottobre 2020 FINANZE E ECONOMIA

**della Commissione gestione e finanze**

**sul messaggio 9 settembre 2020 concernente l’adeguamento della Legge tributaria cantonale alla Legge federale sulla revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa**

# ADEGUAMENTO AL DIRITTO FEDERALE

La proposta di modifica legislativa del Consiglio di Stato è volta ad adeguare la legislazione tributaria cantonale alla nuova *Legge federale concernente la revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa* del 16 dicembre 2016, il cui scopo consiste nell’evitare o quantomeno alleviare, le disparità di trattamento tra le persone tassate secondo la procedura ordinaria e quelle assoggettate all’imposta alla fonte.

# modifiche principali

## 2.1 Le tre categorie di residenti

Le persone residenti (ovvero con domicilio o dimora fiscali in Ticino) assoggettate all’imposta alla fonte il cui reddito lordo annuo da attività lucrativa è pari o superiore a CHF 120’000, attualmente già sottoposte ad una tassazione ordinaria sostitutiva, saranno sottoposte ad una tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria. I residenti con redditi d’altra fonte che finora erano tassati con la tassazione ordinaria complementaresaranno assoggettati obbligatoriamente, per la totalità dei loro proventi, alla tassazione ordinaria ulteriore.

Le persone residenti che non raggiungono la soglia di CHF 120’000 avranno d’ora in poi la possibilità di richiedere una tassazione ordinaria ulteriore.

La richiesta di una tassazione ordinaria ulteriore potrà essere presentata anche dai “quasi residenti”, ossia da lavoratori non domiciliati in Svizzera che realizzano il proprio reddito essenzialmente mediante un’attività esercitata in Svizzera (pari ad almeno il 90% dei redditi mondiali). La parità di trattamento di questa categoria di persone è stata imposta da una sentenza del Tribunale federale (DTF 136 II 241) che ha esaminato per la prima volta la compatibilità del regime svizzero di imposizione alla fonte con l’Accordo sulla libera circolazione delle persone che la Svizzera ha concluso con l’Unione europea.

## 2.2 Obbligo di allestimento elettronico del conteggio

A partire dal 1° gennaio 2022 sarà obbligatorio l’allestimento in formato elettronico, tramite l’applicativo ufficiale *IFonte*, dei conteggi d’imposta alla fonte. Qualora il debitore della prestazione imponibile non dovesse adempiere al proprio obbligo di allestire i conteggi in formato elettronico e presentasse all’autorità fiscale i conteggi d’imposta alla fonte in formato cartaceo perderà il diritto alla provvigione di riscossione (pari all’1,5% delle imposte versate).

## 3. CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI

La commissione ritiene che le modifiche legislative proposte dal Consiglio di Stato siano pienamente condivisibili, ritenuto come le stesse rappresentino un adeguamento legato all’entrata in vigore, fissata al 1° gennaio 2021, della *Legge federale concernente la revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa* e come mirino ad incentivare l’utilizzo dell’applicativo IFonte alfine di agevolare le incombenze burocratiche dei debitori della prestazione imponibile e dell’autorità fiscale.

Alla luce di quanto precede si invita il Gran Consiglio ad approvare il disegno di legge allegato al messaggio.

Per la Commissione gestione e finanze:

Alessandra Gianella, relatrice

Agustoni - Bang - Bignasca - Biscossa - Bourgoin -

Caprara - Dadò - Durisch - Ferrara - Foletti -

Guerra - Jelmini - Pamini - Pini - Quadranti